

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Nel decreto Maggio un credito d'imposta al 100% per le locazioni imprenditoriali - pag. 2
- ISA, si (ri)parte. Tra molte ombre e poche luci - pag. 4
- Acquisto di mascherine protettive: quando è possibile detrarre le spese? - pag. 6
- Omesso versamento di ritenute: la presentazione della domanda di concordato non ha efficacia scriminante - pag. 8
- Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Emergenza Covid-19, per la P.A. un protocollo anti-contagio ad hoc - pag. 15
- Rischi sul lavoro nella fase 2: più chiarezza per evitare conflitti e favorire la governance - pag. 17
- Consulenti del lavoro e fase 2: misure di sicurezza negli studi professionali - pag. 19
- Fase 2 Covid-19: riapertura in sicurezza per aziende e studi professionali - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Finanziamenti fino a 25.000 euro: nuova liquidità, ma non per debiti preesistenti - pag. 25

IMPRESA

- Coronavirus nella fase 2: sicurezza in azienda e rispetto della privacy dei lavoratori - pag. 30
- Enti del Terzo settore: come individuare le "influenze dominanti" sulla governance - pag. 32

IN EVIDENZA

Nel decreto Maggio un credito d'imposta al 100% per le locazioni imprenditoriali

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

In arrivo un maxi-credito d'imposta del 100% per gli affitti delle imprese: si tratterebbe di un "ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti" delle imprese di qualsiasi natura e dimensione, che andrebbe così a superare limitazioni, perplessità (e iniquità) legate al credito d'imposta su negozi e botteghe già previsto dal decreto Cura Italia. Il decreto Maggio dovrebbe accordare il beneficio alle imprese che abbiano sopportato un determinato calo di fatturato, coinvolgendo tutti gli immobili imprenditoriali: potrebbero quindi avvalersi dell'agevolazione fiscale non più solo le botteghe e i negozi (categoria C/1) ma, tra gli altri, anche i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), gli opifici e tutti gli immobili artigianali e commerciali della categoria D.

Nel decreto Maggio potrebbe arrivare un **maxi-credito di imposta del 100%** per gli affitti delle imprese, con un intervento "ben più ampio del credito d'imposta su negozi e botteghe" già previsto dal decreto Cura Italia. È quanto affermato dal Ministro dell'Economia **Roberto Gualtieri**, in un'audizione parlamentare presso la Commissione Finanze della Camera, relativamente alle misure che

Acquisto di mascherine protettive: quando è possibile detrarre le spese?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Le spese per l'acquisto di mascherine protettive classificate, in base alla tipologia, quali "dispositivi medici" dai provvedimenti del Ministero della Salute o che rispettano i requisiti di marcatura CE, sono detraibili, ai fini IRPEF, nella misura del 19%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, che contiene una serie di risposte ad alcuni quesiti sulle disposizioni dettate dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità. Un ulteriore chiarimento riguarda le modalità di applicazione della detrazione fiscale delle erogazioni liberali effettuate per l'emergenza Covid-19.

Arriva un nuovo blocco di chiarimenti sulle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 - decreto Cura Italia e nel D.L. n. 23/2020 - decreto Liquidità. A fornirli ci pensa l'Agenzia delle Entrate con la circolare 6 maggio 2020, n. 11/E che fa seguito ad altre precedenti documenti di prassi e, come alcune di esse, sceglie la forma di risposta a quesiti. Tra le tante risposte, meritano di essere segnalate due che riguardano la detrazione:

- delle spese relative all'acquisto di **mascherine protettive**;
- delle **erogazioni liberali** per combattere l'emergenza da coronavirus.

Sulle mascherine l'attenzione è molto alta in quanto, per le

Fisco

Le misure allo studio

Nel decreto Maggio un credito d'imposta al 100% per le locazioni imprenditoriali

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

In arrivo un maxi-credito d'imposta del 100% per gli affitti delle imprese: si tratterebbe di un "ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti" delle imprese di qualsiasi natura e dimensione, che andrebbe così a superare limitazioni, perplessità (e iniquità) legate al credito d'imposta su negozi e botteghe già previsto dal decreto Cura Italia. Il decreto Maggio dovrebbe accordare il beneficio alle imprese che abbiano sopportato un determinato calo di fatturato, coinvolgendo tutti gli immobili imprenditoriali: potrebbero quindi avvalersi dell'agevolazione fiscale non più solo le botteghe e i negozi (categoria C/1) ma, tra gli altri, anche i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), gli opifici e tutti gli immobili artigianali e commerciali della categoria D.

Nel decreto Maggio potrebbe arrivare un **maxi-credito di imposta del 100%** per gli affitti delle imprese, con un intervento "ben più ampio del credito d'imposta su negozi e botteghe" già previsto dal decreto Cura Italia. È quanto affermato dal Ministro dell'Economia **Roberto Gualtieri**, in un'audizione parlamentare presso la Commissione Finanze della Camera, relativamente alle misure che saranno inserite nell'imminente decreto Maggio.

Si tratterebbe di un "ristoro integrale di **tre mesi** per tutti gli affitti" delle imprese di qualsiasi natura e dimensione, che andrebbe così a superare limitazioni e perplessità che ruotavano intorno all'art. 65, comma 1, D.L. n. 18/2020, il quale aveva già previsto un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, ma solo nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 e solo per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Leggi anche

- Bonus per locazione negozi: il decreto Cura Italia dimentica artigiani e professionisti
- Nuovo credito d'imposta per botteghe e negozi in cerca di una precisa identità
- Botteghe e negozi, credito d'imposta solo se in regola con il canone

A chi spetta il bonus

La citata norma impediva di fruire in compensazione F24 di tale credito d'imposta a una serie di attività "non danneggiate" dall'emergenza sanitaria ed elencate negli allegati di un D.P.C.M.: il nuovo decreto accorderà, invece, l'opportunità solo alle imprese che abbiano sopportato un determinato **calo di fatturato**. In attesa di verificare i dettagli del provvedimento, dalla formulazione onnicomprensiva delle dichiarazioni del ministro sembra potersi evincere che questo nuovo "full-credit" coinvolgerà **tutti gli immobili imprenditoriali** e, quindi, potrebbero probabilmente avvalersi

dell'agevolazione fiscale non più solo **botteghe e negozi** (cat. C/1) ma, tra gli altri, anche **laboratori** per arti e mestieri (cat. C/3), **gli opifici** e tutti gli **immobili artigianali e commerciali** della categoria D.

Viene, quindi, posto rimedio alla clamorosa iniquità perpetrata dal decreto Cura Italia, per effetto del quale sono escluse dalla fruizione del credito anche attività produttive e commerciali che nel periodo dell'emergenza non hanno incassato nulla e, più in generale, attività i cui locali dell'attività sono stati chiusi per legge come, ad esempio, capannoni industriali e locali locati da parrucchieri ed esercenti nel settore dei trattamenti estetici, quali acconciatori, manicure, pedicure, etc. Appare, peraltro, utile rammentare che il credito d'imposta per botteghe e negozi, per previsione di prassi, non è stato reso applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d'azienda e ad altre forme contrattuali che regolano i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale. L'auspicio è che anche questa limitazione venga superata.

Leggi anche Bonus per locazione negozi escluso per i contratti di affitto di ramo d'azienda

Uffici ancora esclusi?

Purtroppo, dalle ipotesi estensive dei benefici che emergono dall'audizione parlamentare sembrano rimanere ancora fuori gli uffici (cat. A/10), ma durante l'emergenza anche molti studi professionali hanno fortemente ridotto (o praticamente chiuso) le attività con inevitabili ricadute sul fatturato e sugli incassi.

La misura annunciata dal Ministro è stata, ovviamente, apprezzata dalle associazioni di categoria dei proprietari immobiliari, molto allarmati per il futuro dei loro rapporti locatizi.

Il mondo della proprietà edilizia ha, ovviamente, accolto con favore la proposta governativa di far ricadere integralmente sullo Stato l'onere degli affitti di questi mesi di minore utilizzo imprenditoriale dei

locali chiusi per lockdown, ma da più parti, già prima dell'ipotesi di intervento governativo, erano stati diffusamente segnalati gesti spontanei di disponibilità per **accordi di riduzioni dei canoni** di questo periodo pandemico da parte di proprietari preoccupati di preservare nel tempo i loro contratti di locazione, tendendo una mano in aiuto delle imprese in questo periodo particolarmente critico.

In ogni caso, secondo Confedilizia, affinché il credito in argomento diventi davvero appetibile dovrebbe essere previsto in favore della parte contrattuale che ha subito un danno, locatore o conduttore che sia, riservandolo al primo in caso di mancato versamento

del canone.

Altre misure allo studio

Da segnalare, infine, anche l'ipotesi formulata dal Ministro Gualtieri sulla possibile eliminazione degli oneri fissi per le **bollette**, mentre il governo starebbe studiando anche un intervento per escludere dalla **TOSAP**, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, i maggiori spazi occupati per rispettare le misure di distanziamento sociale e un credito d'imposta aggiuntivo per sostenere questo tipo d'investimenti da parte delle imprese, in particolare per quelle che dovranno adeguarsi maggiormente con opere strutturali, come alberghi, ristoranti, bar.

Fisco

Pronto il software "Il tuo ISA 2020"

ISA, si (ri)parte. Tra molte ombre e poche luci

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Tutto pronto per la seconda stagione degli ISA: subito dopo il varo del regime premiale applicabile al periodo d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato anche la versione aggiornata del software "Il tuo ISA 2020" (versione 1.0.1 del 6 maggio 2020) che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti i 175 modelli ISA approvati per il medesimo periodo d'imposta. Il debutto dei nuovi ISA sulla scena avviene, per l'ennesima volta, tra molte ombre e poche luci: molti si attendevano un'apertura sui requisiti per l'accesso al regime premiale che non c'è stata. In compenso, anche i partecipanti al regime dell'IVA di gruppo rientrano ora tra i soggetti obbligati alla compilazione dei modelli ISA per l'anno 2019.

Il debutto dei nuovi ISA sulla scena avviene, ancora una volta, tra molte ombre e poche luci.

Visto il particolare momento storico legato all'**emergenza Covid-19**, in molti si attendevano infatti un'apertura dell'Amministrazione finanziaria sui requisiti per l'**accesso al regime premiale**. Apertura che purtroppo risulta invece del tutto assente.

Leggi anche ISA 2019: per i "premi" pronte le nuove pagelle di affidabilità

Come se non bastasse il provvedimento sul nuovo regime premiale finisce addirittura per **ampliare la platea** dei soggetti obbligati alla compilazione dei modelli ISA per l'anno 2019, includendovi anche i **partecipanti al regime dell'IVA di gruppo**.

Ciò premesso non si può non constatare tuttavia come la definizione delle procedure per il calcolo dei **punteggi sintetici di affidabilità fiscale** avvenga con largo anticipo rispetto allo scorso anno. Nonostante l'emergenza in atto, legata alle misure di contenimento del virus Covid-19, l'Amministrazione finanziaria ha letteralmente bruciato le tappe, mettendo a disposizione degli utenti sia la versione aggiornata del software per il calcolo degli indicatori, sia il nuovo regime premiale, con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Nonostante ciò, l'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta 2019 non sembra scaldare gli animi dei contribuenti e dei professionisti che li assistono. Sono ancora troppe le **incertezze** e le **difficoltà** che attraversano il nostro sistema economico per poter pensare di dedicare tempo e risorse al calcolo dell'affidabilità fiscale.

Il software di calcolo "il tuo ISA 2020"

Il 4 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato sia la prima versione del software Il tuo ISA 2020 che consente il calcolo dell'affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019 per i 175 modelli in vigore, sia il correlato software di controllo.

La prima versione del software di calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale è avvenuta con **largo**

anticipo rispetto allo scorso anno.

Il tuo ISA 2019 vide infatti la luce soltanto nella prima decade del mese di giugno, costringendo al rinvio dei termini di pagamento delle imposte per tutti i soggetti ai quali si applicavano gli indicatori.

L'utilizzo del nuovo software di calcolo "il tuo ISA 2020" passerà, come di consueto, dalla previa **acquisizione delle variabili precompilate**, così come disciplinate dal provvedimento direttoriale del 1° aprile 2020, n. 150163/2020.

Nel giro di qualche giorno le software house procederanno dunque con l'aggiornamento del pacchetto dichiarativi 2020 e a quel punto si potranno verificare, sul campo, i primi risultati dell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2019.

Il regime premiale ISA per il 2019

Il nuovo regime premiale ISA, varato con il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, non sembra in grado di contribuire a una crescita dell'appello dei contribuenti verso il nuovo strumento di compliance dichiarativa che ha sostituito, con decorrenza dal periodo d'imposta 2018, gli studi di settore.

Tenuto conto delle criticità manifestatesi nella prima stagione dei nuovi ISA e delle difficoltà in atto a seguito dell'emergenza da Coronavirus, era infatti lecito attendersi una **maggiore elasticità** da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'accesso al regime premiale, che rimane invece sostanzialmente ancorato ai **parametri restrittivi** dello scorso anno.

Uno degli aspetti più delicati sui quali in molti avevano puntato l'attenzione era legato al beneficio premiale ISA in termini di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nell'anno 2019, visto il blocco dell'utilizzo dei crediti stessi operato dal decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019).

La lettura del provvedimento del 30 aprile 2020 lascia invece totalmente **deluse le speranze** di chi si

aspettava di poter liberare i propri crediti, perlomeno fino alla soglia di 20.000 euro, per effetto del conseguimento di un buon punteggio di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019.

In questo senso la lettura del provvedimento **delude almeno due volte**.

La **prima** delusione deriva dal fatto di aver lasciato immutato rispetto allo scorso anno il punteggio minimo necessario per conseguire tale livello di premialità che risulta ancora una volta pari almeno a 8.

La **seconda** delusione deriva dal fatto che il provvedimento in oggetto, dopo aver individuato nella media semplice dei punteggi 2018 e 2019 una ulteriore possibilità di accesso allo specifico beneficio premiale, ne stabilisce il livello in un punteggio ancora più elevato, ossia pari almeno a 8,5.

L'individuazione del **duplice livello di accesso alla premialità**, valevole per tutti i benefici del regime premiale ISA 2019 ad eccezione di quello relativo alla riduzione di un anno del termine di decadenza dell'azione di accertamento degli uffici, si legge nel provvedimento in oggetto, è stata individuata sulla base di non ben definite "[...] stime relative all'applicazione degli ISA al periodo di imposta 2019 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2018".

Nel periodo d'imposta 2018 nessuno ha però utilizzato gli studi di settore per cui non si capisce su quali stime l'Amministrazione finanziaria abbia potuto individuare i suddetti livelli di premialità.

A prescindere da questa considerazione, non certo rassicurante, resta comunque il fatto che l'**accesso** ai benefici del regime premiale ISA 2019 resta **assolutamente in salita** sia in termini assoluti (giudizio sul singolo anno 2019) sia in base all'utilizzo combinato della media semplice degli indicatori 2018 e 2019.

L'estensione al gruppo IVA

Ma il provvedimento sul regime premiale ISA 2019 contiene anche un **ampliamento della platea** dei soggetti obbligati alla compilazione dei modelli ISA. Si tratta dei soggetti partecipanti ad un gruppo IVA che, seppur esclusi dall'applicazione degli indicatori dall'articolo 6 del DM 28 febbraio 2020, vengono ora nuovamente obbligati alla compilazione del modello sulla base di quanto previsto al punto 6.1 del provvedimento direttoriale del 30 aprile.

In tale contesto si legge infatti come "i modelli di cui al punto 2.1 devono essere compilati, ai fini della sola acquisizione dati, anche dai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che, nel periodo d'imposta 2019, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati, con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, gli indici sintetici di affidabilità fiscale".

La motivazione dell'**inclusione postuma** dei soggetti appartenenti ad un gruppo IVA è riconducibile, secondo il provvedimento in commento, alla possibilità di consentire, anche a tali soggetti, la possibilità di fruire, in futuro, dei benefici fiscali previsti dal comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 istitutivo dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Possibilità che non può che passare dalla necessità che anche questi contribuenti procedano alla compilazione dei relativi modelli ISA ai fini della sola acquisizione dei dati.

Resta da capire se un provvedimento direttoriale come quello sul nuovo regime premiale possa, in un'ottica di gerarchia delle fonti, contraddire quanto disposto da una fonte superiore quale l'art. 6 del D.M. 28 febbraio 2020 che aveva invece previsto l'esclusione dai nuovi ISA per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Acquisto di mascherine protettive: quando è possibile detrarre le spese?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Le spese per l'acquisto di mascherine protettive classificate, in base alla tipologia, quali "dispositivi medici" dai provvedimenti del Ministero della Salute o che rispettano i requisiti di marcatura CE, sono detraibili, ai fini IRPEF, nella misura del 19%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, che contiene una serie di risposte ad alcuni quesiti sulle disposizioni dettate dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità. Un ulteriore chiarimento riguarda le modalità di applicazione della detrazione fiscale delle erogazioni liberali effettuate per l'emergenza Covid-19.

Arriva un nuovo blocco di chiarimenti sulle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 - decreto Cura Italia e nel D.L. n. 23/2020 - decreto Liquidità.

A fornirli ci pensa l'Agenzia delle Entrate con la circolare 6 maggio 2020, n. 11/E che fa seguito ad altre precedenti documenti di prassi e, come alcune di esse, sceglie la forma di risposta a quesiti.

Tra le tante risposte, meritano di essere segnalate due che riguardano la detrazione:

- delle spese relative all'acquisto di **mascherine protettive**;
- delle **erogazioni liberali** per combattere l'emergenza da coronavirus.

Sulle mascherine l'attenzione è molto alta in quanto, per le note vicende legate all'epidemia in corso, il loro uso viene fortemente raccomandato (se non imposto) specie in luoghi frequentati. E a riprova dell'interesse che riveste la materia, il Governo ha deciso di imporre il **prezzo di vendita** pari a **50 centesimi di euro** (oltre IVA). Pertanto, poiché si tratterà di un **bene di largo consumo** nei prossimi mesi, vale la pena di approfondire quali caratteristiche tali mascherine debbano avere al fine di permettere la detrazione del 19% ai fini IRPEF.

Per quali mascherine si ha diritto alle detrazioni fiscali

L'art. 15 TUIR prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF le **spese sanitarie**, nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro.

Nella definizione di spese sanitarie non rientrano solo le prestazioni sanitarie ma anche tanti altri tipi di spese tra cui l'acquisto di medicinali e l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici.

Il criterio generale per poter individuare con esattezza le spese sanitarie detraibili è quello di rifarsi ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei

dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche (in particolare, l'elenco dei "dispositivi medici" è pubblicato sul sito del Ministero della Salute).

L'Agenzia ricorda che per agevolare l'individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l'**elenco** (comunque **non esaustivo**), fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Ed è questo il punto da cui partire per capire se l'acquisto delle mascherine è detraibile o meno.

In pratica, secondo l'Agenzia, **non c'è un criterio univoco** per stabilire se l'acquisto di una mascherina è o meno detraibile, ma piuttosto occorre verificare che quella mascherina rientri o meno tra i "dispositivi medici" ammessi all'agevolazione fiscale, considerando anche che, essendo in corso un'emergenza sanitaria, è possibile che non tutti i prodotti in commercio possano soddisfare i requisiti di legge per essere considerati "dispositivi medici".

Come applicare la detrazione fiscale

A questo punto la domanda è d'obbligo: come fare per verificare ciò?

Un primo aspetto da valutare è l'indicazione riportata sul **documento fiscale** (scontrino o fattura).

L'Agenzia ricorda che, come ormai da prassi consolidata (tra gli altri si rimanda alla circolare 31 maggio 2019, n. 13/E), in esso deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico". Fondamentale risulta, quindi, il dato relativo alla **natura del prodotto acquistato**.

A tale proposito, la natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante la **codifica AD** (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura) utilizzata ai fini

della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. In presenza di questo codice, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Diverso è, invece, il discorso nel caso in cui non sia riportata tale codifica. In tale ipotesi:

- per i dispositivi medici compresi nell'elenco della circolare n. 20/E/2011, è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la **marcatura CE**;

- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, occorre che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la **conformità alla normativa europea** (si confrontino le direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

Resta inteso che il soggetto che vende il dispositivo medico può farsi carico dell'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE" e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non è tenuto a conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

In definitiva, la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate è che se le mascherine protettive sono

classificate, in base alla tipologia, quali "**dispositivi medici**" dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettano i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto sono detraibili.

Erogazioni liberali per la lotta al Coronavirus

Un altro interessante chiarimento riguarda gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate per l'emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, è stato chiarito che per documentare la spesa è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta (in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata) deve risultare:

- il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale;
- il carattere di **liberalità del pagamento**;
- che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Comunque, è sufficiente che dalle ricevute del versamento o dall'estratto conto risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Le stesse regole sono valide anche in caso di utilizzo di piattaforme di **crowdfunding**.

Fisco

Le sentenze della Corte di Cassazione

Omesso versamento di ritenute: la presentazione della domanda di concordato non ha efficacia scriminante

di Beatrice Santoro - Esperto fiscale

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute certificate, di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, la proposizione di una domanda di concordato, la sua ammissione e l'omologazione non impediscono il pagamento del debito tributario sorto in epoca anteriore, ma scadente dopo la presentazione della domanda medesima. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nelle sentenze n. 13092 depositata il 28 aprile 2020 e n. 13628 depositata il 5 maggio 2020. L'effetto scriminante, infatti, si produce solo per debiti sorti e con scadenza in epoca antecedente all'ammissione rispetto ai quali è intervenuto un provvedimento impeditivo del Tribunale.

Il reato di **omesso versamento delle ritenute certificate**, come prescritto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La consumazione della fattispecie delittuosa è esclusa in presenza di una **scriminante**, quale può essere l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, di cui all'art. 51 c.p.. La norma, infatti, esclude il reato, in quanto la condotta realizzata è considerata legittima da parte dello Stato, in ottemperanza al principio di non contraddizione delle disposizioni normative dell'ordinamento italiano, appartenenti a differenti branche del diritto, quale per esempio quella fallimentare che disciplina il **concordato preventivo**.

Nello specifico, detta procedura prevede per il debitore, a norma dell'art. 167 LF, la conservazione dell'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, mentre gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Quanto invece ai creditori per titolo o per causa anteriore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 LF, a far data dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, non è consentito a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Gli stessi, inoltre, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice.

Il contrasto giurisprudenziale

Il rapporto tra la procedura di **concordato preventivo** e la relativa funzione di scriminante rispetto alla consumazione dei **reati tributari**, nel caso di specie quello previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. Un **primo orientamento** (*ex multis* Cass. n. 44283/2013; Cass. n. 12912/2016) negava completamente alla procedura la rilevanza di scriminante di cui all'art. 51 c.p., nonché anche da quello soggettivo, ritenendo quindi del tutto lecito ed esigibile l'adempimento tributario.

Tale conclusione poggia sull'argomento letterale ricavato dal testo della norma, in particolare dall'art. 167 LF, dal quale non si evince alcun divieto espresso o qualsivoglia impedimento al pagamento dei debiti tributari, che vengono a scadere successivamente alla presentazione, ma prima dell'adozione di specifici provvedimenti da parte del Tribunale. In altre parole, il debitore può effettuare i versamenti previsti, senza incorrere in sanzioni o limitazioni varie.

In contrapposizione al citato indirizzo, è risultato prevalente un **secondo orientamento** (*ex multis* Cass. n. 52542/2017) che, invece, attribuisce rilevanza alla suddetta procedura muovendo dalla natura pubblicistica della stessa, ammettendo solamente in presenza di alcune condizioni la rilevanza scriminante rispetto al reato tributario omissivo. In particolare, occorre che il **debito sia sorto in data antecedente** all'apertura della procedura e che il Tribunale prima della scadenza dello stesso sia intervenuto per vietarne il pagamento; in questi termini, infatti, è possibile la configurazione della scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità, come previsto dall'art. 51 c.p., derivante da norme aventi anche natura pubblicistica, equivalenti a quelli di carattere tributario. Anche in questo caso la conclusione raggiunta poggia sull'argomento letterario ricavato dal testo dell'art. 167 LF, dal quale si evince che il

debitore, salvo specifici provvedimenti del Tribunale può effettuare atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione solo con l'autorizzazione scritta del Giudice delegato.

In seno a quest'ultimo indirizzo hanno preso forma **altri due orientamenti** che, pur ricalcando le conclusioni raggiunte, hanno rispettivamente specificato che è configurabile la causa di giustificazione richiamata solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non successivi alla consumazione del reato (Cass. n. 2860/2018). È stato altresì sostenuto che la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengono a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell'adozione degli eventuali provvedimenti da parte del Tribunale, non assume alcun tipo di rilevanza né sul piano dell'elemento soggettivo né su quello dell'esigibilità della condotta (Cass. n. 49795/2018).

Occorre dare altresì atto di un ulteriore **orientamento minoritario** (Cass. n. 36320/2019), secondo cui l'efficacia scriminante dell'ammissione della domanda alla citata procedura concorsuale si estenderebbe anche alle pregresse condotte omissive aventi rilevanza penale, consistenti in omessi pagamenti delle obbligazioni giunte a maturazione tra l'intervallo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la sua positiva evasione, da parte dell'organo giurisdizionale preposto.

Le ultime vicende esaminate dalla Cassazione

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia, con le sentenze n. 13092 depositata il 28 aprile 2020 e n. 13628 depositata il 5 maggio 2020.

Entrambi i casi esaminati dalla Corte vedono un contribuente che in qualità di sostituto di imposta non effettuava il versamento delle ritenute, stimandole non dovute a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Tuttavia, nella prima pronuncia il contribuente veniva condannato in primo grado con decisione confermata dalla Corte di Appello, che riteneva dovuto il pagamento dei debiti sorti anteriormente all'ammissione del concordato preventivo, escludendo così la rilevanza scriminante ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c.p. della procedura concorsuale ad evidenza pubblica rispetto al debito tributario.

Nel secondo caso, invece entrambi i giudici di merito attribuivano rilevanza scriminante alla mera presentazione della domanda di concordato in bianco, proprio in ragione della conseguente limitazione dei poteri derivante dalla procedura.

La Corte di Cassazione per tutti e due i casi esaminati ha **negato l'efficacia scriminante** della mera **presentazione della domanda di concordato**.

In primo luogo, i giudici hanno rammentato che la procedura di concordato preventivo, a differenza di quella fallimentare, non priva l'imprenditore in crisi dell'amministrazione dei propri beni (spossessamento attenuato), ma gli consente il compimento degli atti gestori di ordinaria amministrazione.

I debiti tributari, invece, proprio in ragione dell'effettiva idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, rientrano nella categoria delle operazioni straordinarie, il cui pagamento però non costituisce causa di automatica inammissibilità della proposta. Parimenti, come chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 256/2017) è escluso che anche l'omologazione del piano concordatario costituisca un ostacolo assoluto al pagamento del debito verso l'erario.

Gli **effetti inibitori** della procedura concorsuale rispetto alla censurata condotta omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c.p., in primo luogo, anche in ragione delle modifiche apportate dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), per i creditori decorrono solo al momento dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese; per il debitore non si producono per tutti i debiti tributari *sic et simpliciter*, ma solamente per alcuni ed in presenza di una specifica **condizione**: la fonte dalla quale deriva l'adempimento di un dovere.

È necessario, infatti, per i soli debiti sorti e con scadenza antecedente alla proposizione della domanda di concordato un provvedimento del Tribunale con cui è stato vietato oppure non autorizzato il pagamento dei debiti tributari, che deriva da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico.

In entrambi i casi riportati veniva attribuita piena efficacia scriminante alla mera ammissione della domanda di concordato, in assenza di uno specifico provvedimento limitativo per debiti aventi scadenza certa dopo la richiamata ammissione.

Fisco

La circolare n. 11/E

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti poiché la norma è stata emanata in ragione della situazione epidemiologica da Coronavirus riscontrata nel nostro Paese, il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero. Si tratta di uno dei chiarimenti fornito dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020 in merito al Decreto Legge n. 18 del 2020, Decreto Cura Italia, e al Decreto Legge n. 23 del 2020, Decreto liquidità.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, con cui ha fornito chiarimenti in merito al Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

La circolare è articolata mediante **risposta a quesiti** e integra i documenti di prassi già pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, in particolare, le circolari n. 8/E e n. 9/E del 2020, in ragione di nuovi quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali.

La sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e dei procedimenti amministrativi

Nell'ambito della **sospensione dei termini** degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e che devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni rientrano:

- la presentazione della **dichiarazione annuale IVA**;
- la presentazione del modello TR;
- la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- la presentazione **dell'esterometro** del primo trimestre 2020.

Ovviamente in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il **rimborso**

dell'IVA a credito, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale.

Quanto alla **trasmissione telematica dei corrispettivi** è stato chiarito che, insieme alla memorizzazione, costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

Tra gli **adempimenti sospesi** è compresa anche la presentazione del **modello EAS** e anche la presentazione del **modello INTRA 12**, che deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, e dai produttori agricoli, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti.

Con riferimento ai **controlli di conformità** degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, per la trasmissione telematica dei corrispettivi e successive integrazioni, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza COVID-19, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli.

L'autocertificazione della effettuazione e dell'esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre è stato chiarito che le autorizzazioni di idoneità delle **biglietterie automatizzate** e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la sospensione degli **adempimenti tributari** prevista per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applichi non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di **soggetti esteri**, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale. Tale

soluzione è coerente con la finalità della norma, tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Pertanto, anche i soggetti esteri possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

In tema di **credito d'imposta** per botteghe e negozi, nel caso in cui il contratto di **locazione** comprenda sia il negozio (C/1) che la **pertinenza** (C/3), con canone unitario, si può beneficiare, per entrambi, del credito d'imposta per botteghe e negozi, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

Sospensione dei versamenti tributari

Per la determinazione del calcolo della **riduzione del fatturato**, occorre evidenziare che l'articolo 18 del decreto Liquidità riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni **versamenti tributari** e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. In particolare, è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che abbiano subito una flessione del fatturato:

- di almeno il 33 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro;
- di almeno il 50 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro.

Nel caso di **fusione per incorporazione**, le società incorporate si estinguono, mentre l'incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate. Quindi, nel caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

Premio ai lavoratori dipendenti

Al fine della verifica del rispetto del **limite di 40 mila euro**, previsto per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Di conseguenza, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro **dipendente** conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a **tassazione ordinaria**, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

Tra l'altro è stato specificato che per i dipendenti che nell'anno precedente a quello di erogazione del **premio** abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione, il limite dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

Inoltre, è stato chiarito che, poiché la norma è stata emanata in ragione della **situazione epidemiologica** riscontrata nel nostro Paese, il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

Comunicazioni degli oneri detraibili per il 730 precompilato

L'articolo 22 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce che, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle **certificazioni uniche** è prorogato al 30 aprile. Lo stesso stabilisce che non si provvede all'irrogazione delle **sanzioni** qualora la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, il cui termine è stato prorogato al 31 marzo avvenga entro il 30 aprile. Ciò posto, tenuto conto che, sulla base del suo tenore letterale, il richiamato articolo 22 fa riferimento ai soli obblighi riguardanti, rispettivamente, la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle **certificazioni uniche**, si ritiene che la proroga al 30 aprile del termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche, e la non applicazione delle sanzioni, possano essere applicate ai soli adempimenti tributari richiamati e, dunque, non possano essere estese anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli **oneri detraibili**, in relazione alle quali non è presente alcun riferimento. Per tali comunicazioni, resta fermo il termine del 31 marzo.

Sospensione dei termini delle attività degli enti impositori

La sospensione dei termini delle **attività degli enti impositori** dall'8 marzo al 31 maggio 2020 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il

2020. Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 67 come modificato dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159 del 2015.

Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive

Come è noto, è possibile **detrarre** dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle **spese sanitarie** per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie in genere. Per l'individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

In linea generale, qualora le «**mascherine protettive**» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettivamente i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto sono detraibili nella misura del 19 per cento.

A cura della Redazione

DCopyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 06/05/2020, n. 11

Fisco

Dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Coronavirus e Giustizia Tributaria: il protocollo delle udienze da remoto

Lo schema di protocollo riguardante le udienze da remoto del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria prevede che in questa fase di emergenza è necessario che tutte le parti del processo si dotino di strumenti di collegamento da remoto per favorire le sessioni in conferenza tra i Giudici del Collegio giudicante, favorire la trattazione anche orale delle cause urgenti, e favorire la partecipazione attiva delle parti. Quanto alla piattaforma informatica di collegamento da remoto, il documento chiarisce che sarà quella indicata dal Ministero delle Finanze.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha pubblicato le indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze indirizzate ai Presidenti delle Commissioni Tributarie da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019, con allegato lo schema di protocollo riguardante le **udienze da remoto**.

Nell'ambito dell'emergenza da Coronavirus, il documento, per evitare ogni forma di contatto e limitare così il contagio, raccomanda ai dirigenti di:

- promuovere durante la **sospensione dei termini**, ossia fino all'11 maggio 2020 per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti e per le udienze cautelari, e dal 12 maggio 2020 anche per la **trattazione ordinaria** dei ricorsi che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento con **collegamenti da remoto**, tramite applicativi messi a disposizione dal Mef nel decreto in corso di emanazione;

- promuovere **protocolli** con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con gli Ordini dei Commercialisti ed esperti contabili per individuare modalità condizionate di **partecipazione da remoto** di tutti i soggetti del processo. Proprio per questo motivo al documento il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha allegato uno schema di protocollo riguardante le **udienze da remoto**, nonché le udienze a trattazione scritta;

- prevedere che anche le camere di consiglio si svolgano da remoto;

- valutare la possibilità di favorire per il periodo 12 maggio-30 giugno la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata **istanza di pubblica udienza** e di valutare la possibilità di consentire la trattazione dei ricorsi rinunciando, ove la parte ricorrente lo chieda, alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie.

Lo **schema di protocollo** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria regola le **udienze da remoto** e prevede che le parti debbano dotarsi degli **strumenti tecnici** per lo svolgimento da remoto delle udienze

Infatti si prevede espressamente che in questa fase di emergenza è necessario che tutte le parti del processo si dotino di strumenti di **collegamento da remoto** per favorire le sessioni in conferenza tra i Giudici del Collegio giudicante, favorire la trattazione anche orale delle cause urgenti, e favorire la partecipazione attiva delle parti.

La **piattaforma informatica** di collegamento da remoto e la strumentazione tecnica per le udienze da

remoto saranno quelle indicate dal Ministero delle Finanze.

Le parti devono impegnarsi al periodico controllo del **funzionamento del collegamento**. Il luogo da cui le parti si collegano è equiparato all'aula dell'udienza.

Il protocollo prevede inoltre una raccomandazione per far sì che le richieste di trattazione urgente e di pubblica udienza siano limitate ai casi in cui realmente ci sono i presupposti, vista la **situazione emergenziale**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, documento 06/05/2020

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Sponsorizzazioni a enti sportivi dilettantistici: sempre deducibili e l'ufficio non può valutare inerenza e congruità

Con l'ordinanza n. 8540, depositata il 6 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che le spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche ed enti similari, sono sempre deducibili se i loro importi non superano i 200.000 euro in quanto è prevista una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria che non consente all'ufficio alcun sindacato sulla inerenza e la congruità.

Ad una ditta individuale veniva notificato un avviso di accertamento ai fini Iva, Irpef ed Irap, con il quale erano disconosciute le spese di sponsorizzazione sostenute a favore di un ente sportivo dilettantistico. Veniva proposto ricorso, accolto dalla CTP. L'Ufficio proponeva appello sostenendo l'indeducibilità dei costi per difetto di inerenza e congruità dei medesimi. Il gravame veniva accolto. La contribuente ricorreva per Cassazione deducendo che in violazione degli artt. 109 del D.P.R. n. 917/1986, il giudice d'appello avesse errato nel disconoscere la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8540 depositata il 6 maggio 2020, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. La Suprema Corte precisa preliminarmente come non venga contestata né l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione né la loro eventuale sovrapproduzione, confermata

anche nella pronuncia del giudice d'appello. I giudici di legittimità poi rammentano come l'art. 90, comma 8 della L. n. 289/2000 preveda che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche costituisca, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti, del soggetto erogante. La Corte, richiamando diversi suoi precedenti, precisa che la citata disposizione ha introdotto, esclusivamente a favore del soggetto che eroga il corrispettivo, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che venga rispettato il limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor ed infine che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino requisiti ulteriori. Nella specie i giudici del gravame avevano errato nel ritenere legittima la pretesa fiscale per difetto di inerenza e di congruità ovvero sulla base di valutazioni, che nella specie erano irrilevanti, circa l'inerenza e la congruità di quei costi.

A cura della Redazione

Fisco

Da Confprofessioni

Coronavirus e ripartenza delle attività produttive: le misure del Governo

Le misure annunciate dal Governo vanno nella giusta direzione, ma potranno essere realmente efficaci solo se accompagnate da una vera e propria semplificazione delle procedure, e da una più rapida erogazione della liquidità alle imprese. Lo ha dichiarato Confprofessioni mediante un comunicato stampa del 6 maggio 2020, a conclusione della videoconferenza con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e con la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che hanno illustrato i contenuti del decreto di maggio, che dovrebbe introdurre incentivi fiscali per la capitalizzazione e la patrimonializzazione delle imprese più colpite dall'emergenza.

Confprofessioni ha pubblicato un comunicato stampa in data 6 maggio 2020 al termine della videoconferenza sul **decreto di maggio** con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e con la ministra del Lavoro,

Nunzia Catalfo.

Il Presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella**, ha evidenziato come il Governo stia lavorando per introdurre incentivi fiscali per la capitalizzazione e la **patri-monializzazione** delle imprese più colpite dall'emergenza, accogliendo in questo modo una delle proposte presentate all'incontro con il Governo e le altre parti sociali.

In particolare, ha dichiarato che al fine di favorire la ripartenza delle **attività produttive** si sta valutando anche l'introduzione di incentivi fiscali per favorire le aggregazioni sia per le imprese di tipo verticale (filieri) e orizzontali (di scopo) sia per gli studi professionali. Si tratterebbe di una misura particolarmente importante per assicurare al sistema produttivo dimensioni in grado di reggere all'urto della crisi e continuare a competere sui mercati.

In conclusione, è stato ritenuto che le misure annunciate dal Governo vadano nella giusta direzione e ricomprendono diverse misure: dal rifinanziamento degli **ammortizzatori sociali** al bonus per i lavoratori autonomi; dai contributi a fondo perduto per le imprese con fatturati fino a 5 milioni di euro allo sblocco degli **investimenti** e delle opere già finanziate; dal rinvio a settembre delle **scadenze tributarie**, fino alla sterilizzazione di alcune norme sui controlli.

In ogni caso tutte queste misure potranno essere realmente efficaci solo se accompagnate da una vera e propria **semplificazione delle procedure**, e da una più rapida erogazione della liquidità alle imprese.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Per salvaguardare servizi e dipendenti

Emergenza Covid-19, per la P.A. un protocollo anti-contagio ad hoc

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, si devono rendere da remoto anche le attività e i servizi indifferibili. Qualora non sia possibile l'erogazione di servizi al pubblico, le attività vanno svolte con appuntamenti cadenzati in sede; in tal caso il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, deve essere dotato di adeguati DPI - dispositivi di protezione individuale. Sono queste alcune delle previsioni contenute nel protocollo anti-contagio da COVID-19 sottoscritto l'8 marzo scorso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle PP.AA.. Quali sono le altre misure previste per garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano?

In data 8 aprile 2020, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CSE, CIDA, COSMED e CODIRP, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni hanno sottoscritto un **protocollo** al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la **diffusione del contagio**, mettere in **sicurezza** gli **ambienti di lavoro** e di **accesso al pubblico** e garantire la continuità dei servizi ed i livelli retributivi dei pubblici dipendenti.

Alla luce della direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 e della circolare n. 2 del 1° aprile 2020, emanate dal Ministro per la Pubblica amministrazione **il lavoro agile** costituisce la **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione nelle Pubbliche Amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Le PP.AA. sono, infatti, state chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale per garantire il pieno utilizzo dello smart working - accessibile in modo temporaneamente semplificato con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro - così da **ridurre** al minimo gli **spostamenti** e la presenza dei dipendenti negli uffici, correlandola ai **servizi indifferibili** non erogabili da remoto.

Da notare che per poter concedere il lavoro agile in maniera così diffusa è stato necessario permettere la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si sia reso disponibile ad utilizzare **propri dispositivi**, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

Il Protocollo anti contagio dell'8 marzo scorso, che si

analizza di seguito, si pone in questo contesto.

Validità del Protocollo

Da notare che il Protocollo d'intesa in questione **non ha rango di fonte di legge**, nemmeno secondaria e, al massimo, può rappresentare una **regolamentazione di soft law**.

Infatti, l'art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, ha fornito una validità legale solo a:

- Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 per ambienti di lavoro in ambito privato;
 - Protocollo condiviso per i cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020;
 - Protocollo condiviso per il settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
- prevedendo che le imprese le cui attività non sono state sospese devono rispettare i contenuti degli stessi.

Cosa prevede il Protocollo

Il Protocollo nello specifico prevede:

- la necessità di **rimodulare l'organizzazione del lavoro** e degli uffici in modo tale da ridurre la presenza del personale e dell'utenza, facendo ricorso allo smart working quale modalità ordinaria di lavoro;
- l'obbligo di **prevedere piani di turnazione o rotazione** dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi nonché di stabilire orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell'eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- la necessità di **garantire**, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di **salubrità e sicurezza** degli **ambienti di lavoro** in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

Se possibile, laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, si devono rendere **da remoto** anche

le **attività** e i **servizi indifferibili**.

Qualora non sia, invece, possibile, l'erogazione di servizi al pubblico va svolta con **appuntamenti cadenzati** in sede, prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di **adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale)** previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse.

E' anche previsto che siano implementate **azioni di sicurezza**, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ed integrato in data 24 marzo 2020.

Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni - fermo restando l'eventuale **ricorso alle ferie** pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari - possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in **attività di formazione** in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro.

E' ammessa, adeguatamente motivata, l'**esenzione dal servizio** come disciplinato dall'articolo 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 il quale prevede che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, all'utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, le amministrazioni pubbliche possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

Il periodo di esenzione in questione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva di mensa o il buono pasto.

Il protocollo si sofferma anche sui **permessi aggiuntivi** per i lavoratori disabili gravi e per chi assiste i portatori di handicap in condizioni di gravità, riconoscendo - al fine di armonizzare tutte le pubbliche amministrazioni - la validità della circolare INPS n. 45/2020 la quale prevede, tra l'altro anche la possibilità di cumulare più

permessi aggiuntivi nel caso in cui il lavoratore sia titolare di altro permesso 104 per assistere un secondo familiare.

Particolare attenzione è, infine posta alla necessità di:

- **contingentare l'accesso agli spazi comuni**, mense, aree di attesa, con la previsione di una **ventilazione o aerazione** continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;

- assicurare la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza;

- procedere, laddove si verifichi un caso di **positività al COVID-19** di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un'amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio;

- garantire la **riservatezza** e la **dignità del lavoratore** che al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, venga isolato nonché del lavoratore che comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Si rammenta, in conclusione, che la misurazione della **temperatura corporea** e il trattamento delle comunicazioni di contatti con soggetti positivi al coronavirus, costituisce **trattamento di dati personali** e come tale necessita di apposita informativa in cui dovrà essere specificata:

- la finalità del trattamento;
- la base giuridica;
- il tempo di conservazione dei dati.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Riferimenti normativi

Protocollo 08/04/2020

Lavoro e Previdenza

Centralità del whistleblowing

Rischi sul lavoro nella fase 2: più chiarezza per evitare conflitti e favorire la governance

di Stefano Maria Corso - Assegnista di ricerca presso l'Università di Urbino

Per effetto dell'emergenza da Covid-19 le aspettative di tutela riguardo ai nuovi profili di rischio che si porranno a carico del datore di lavoro prospettano una nuova stagione di conflittualità. Eppure le indicazioni per una miglior governance a livello aziendale non mancano e potrebbero essere agevolate promuovendo il contributo informativo degli stessi lavoratori. Per questo è auspicabile che la Fase 2 si accompagni alla chiarezza di indicazioni circa quanto ci si aspetta dal datore di lavoro sul piano delle misure di contrasto ad un ambiente di lavoro non sicuro, sviluppando al contempo strumenti di collaborazione e di reciproca informazione già esistenti (come il whistleblowing) che specialmente in questi frangenti potrebbero risultare utili strumenti di governance endoaziendale.

E' imminente la c.d. **fase 2** e, quindi, la fase di un accelerato e progressivo **ritorno al lavoro** di quanti - per effetto dell'**emergenza da Covid-19** - si sono trovati, nella migliore delle ipotesi, adibiti a forme di **lavoro a distanza** (c.d. **smart working**) o, più spesso, ad uno **stato non lavorativo** (cassa integrazione, permessi non retribuiti, ferie anticipate etc).

Covid-19: verso nuovi e più stringenti obblighi per il datore di lavoro?

È certo che vi è una crescente **aspettativa** che sia il **datore di lavoro** ad assicurare ai dipendenti un ambiente lavorativo in grado di **proteggere dal rischio** rappresentato dal coronavirus nel momento in cui sarà possibile la ripresa dell'attività lavorativa.

È cronaca di questi giorni la protesta dei familiari dei malati di coronavirus deceduti in strutture sanitarie (soprattutto per anziani) per aver scoperto che il ricovero ospedaliero non era stato (secondo quanto presumono) preceduto o accompagnato da una corretta informazione sulla capacità delle strutture di assicurare la protezione del contagio e/o la cura del contagiato.

Si è in presenza di una casistica più volte portata all'attenzione della magistratura e del legislatore, coinvolgendo la tutela della salute, la responsabilità della struttura e del personale sanitario, **profili risarcitori** e anche riflessi di natura penale.

Il fatto nuovo, che emerge nitidamente da febbraio, è la **protesta dei lavoratori** (si pensi ai dipendenti - medici e infermieri - di istituti sanitari a Milano come in molte altre realtà territoriali) contro i rispettivi datori di lavoro per non aver assicurato **condizioni di lavoro** protettive - con distanze, areazione, dispositivi individuali (mascherine, guanti, gel, etc.) - rispetto a quello che era diventato con certezza, negli ultimi tempi, un rischio in più per il prestatore di lavoro e un obbligo cogente per la parte datoriale.

INAIL e riconoscimento della patologia da Covid-19: conseguenze

Puntuale conferma di questo, si ricava del resto, oltre che dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, dalla stessa **INAIL** che - espressasi sul punto - ha confermato che per i medici e il personale sanitario sussiste un **rischio specifico o aggravato** nell'operare in detti ambienti con conseguente **riconoscimento della patologia** da Covid-19 come infortunio, indennizzabile da parte dell'Istituto.

Leggi anche: Coronavirus: tutela infortunistica per i casi di contagio avvenuti al lavoro

Rispetto a vicende tragicamente note (si pensi all'utilizzo dell'amianto quanto ancora non ne era nota la pericolosità o quando ancora si dibatteva circa il nesso causale con gravi forme tumorali) o a vicende recentissime ancora controverse (si pensi al problema dell'incidenza sanitaria dell'utilizzo dei cellulari aziendali per periodi prolungati e senza protezione, vicenda che ha portato ad una prima condanna dell'INAIL a pagare il lavoratore infortunato), la esistenza del Covid-19 e la sua **pericolosità** per i lavoratori (come per i privati cittadini) **non è un dato scientificamente incerto** o controverso ed è, quindi, un **profilo di rischio** di cui il datore di lavoro **deve farsi carico** sia in sede di **valutazione dei rischi** (con redazione o adeguamento del relativo Documento) sia in sede di **organizzazione aziendale** e, in specie, di organizzazione del lavoro, assumendo tutte le iniziative di sicurezza richieste dal caso.

Non serve essere profeti per presagire una **forte conflittualità** prossima ventura, pur al netto delle stringenti prescrizioni e cautele definite nel protocollo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali del 14 marzo 2020 (integrato, dopo una serrata trattativa, il 24 aprile 2020).

Leggi anche:

- Covid-19: aggiornato il protocollo sulle misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro;
- Coronavirus fase 2: le regole e le procedure da rispettare per tornare al lavoro

Il problema dei controlli: "chi controlla chi"?

Sul piano pratico, occorre chiedersi ad esempio se sia il datore di lavoro - e con quali strumenti - a dover controllare se il dipendente che si appresta ad entrare nello stabilimento **sia malato**, pur in forma lieve, di Covid-19 o sia un **portatore asintomatico** (ancor più pericoloso per i colleghi di lavoro), o se questo controllo, ove possibile, vada **ripetuto ogni giorno**.

Del resto, poiché il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere delle **condizioni di vita esterna** del suo **dipendente** e del rispetto - nella **vita privata** di quest'ultimo - delle condizioni igieniche da mesi ricordate come vincolanti a tutta la popolazione, è il dipendente che, all'ingresso nel luogo di lavoro, deve **attestare** di essere in condizioni fisiche tali da **non costituire un pericolo** per sé e per i colleghi di lavoro?

O, ancora, il dipendente che - in linea teorica - dovrebbe arrivare in azienda con mascherina e guanti (e cioè i presidi di cui dovrebbe essere stato dotato nella vita familiare e in periodo extralavorativo), continua ad usare i presidi personali, deve **ricevere i DPI** solo nel caso **non li abbia** o deve **riceverli comunque** dal datore di lavoro (sostituendoli ai propri)?

I DPI: problemi aperti

Da ultimo, nell'eventualità che un dipendente si ammalasse di coronavirus, come sarà possibile **provare** che **erano inidonei** i dispositivi di protezione in azienda o, invece, che il morbo è stato contratto in **ambiente esterno** per fortunoso o imprudente contatto con soggetti o ambienti infetti?

Le problematiche sul campo sono numerose, attengono non tanto un problema di **costo di questi dispositivi**, quanto della loro efficacia perché parimenti dubbio è se sarà il legislatore o altra entità pubblica ad indicare quali siano idonei o sarà compito - indelegabile - del datore di lavoro scegliere quelli che assicurano un ambiente di lavoro salubre (cfr., al riguardo, il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione-aprile 2020").

Una prima prevedibile forte conflittualità si è già manifestata: i giornali del 22 aprile riferiscono del licenziamento di un operaio dell'Ilva di Taranto per aver

scritto in un post su Facebook che nella sua fabbrica mancavano presidi antinfortunistici come igienizzanti e altri dispositivi di protezione come mascherine.

Un'acciaieria non è un laboratorio di analisi di un ospedale e verosimilmente le **contromisure** da adottare devono essere **funzionali** alla **tipologia del lavoro**. In attesa di una esatta ricostruzione dei fatti in sede disciplinare e/o in giudiziale, alcuni punti fermi vanno messi.

Innanzitutto, il contenuto di una chat recante considerazioni anche molto critiche nei confronti dell'ente datore di lavoro può rilevare come reato (diffamazione) o ingiuria.

Ma di regola vi è di più: il prestatore di lavoro (pubblico o privato) **ha il diritto** di **segnalare illeciti** ed **irregolarità** in azienda (artt. 1 e 2 legge n. 179/2017) e questo diritto diventa un **obbligo** giuridico se le carenze segnalate incidono sulla sicurezza del lavoro [art. 20 comma 2 lettera e) d.lgs. n. 81/2008].

Diritto o dovere che sia, il legislatore considera ritorsivo (e/o discriminatorio) e sempre **nullo** il **licenziamento** motivato con la segnalazione di **irregolarità endoaziendali** (e tale sarebbe certamente la mancanza, insufficienza o inidoneità dei presidi a disposizione) e obbliga il datore di lavoro alla reintegrazione ove non riesca a provare che la misura espulsiva è stata adottata non come illegittima reazione ad una segnalazione fondata ma per ragioni indipendenti dalla segnalazione e comunque imposte della realtà aziendale. Al contrario, la **segnalazione** potrebbe invece assolvere una **funzione di tipo "organizzativo"**, fornendo all'ente un possibile elemento informativo circa il proprio adeguamento a *standards* di gestione e comportamento normativamente precisati o, comunque, orientati alla tutela e alla prevenzione.

Fase 2: più chiarezza per favorire la collaborazione tra le parti

In definitiva, è sommamente auspicabile che la c.d. fase 2 si accompagni alla **chiarezza di indicazioni** circa quanto ci si aspetta dal datore di lavoro sul piano delle misure di contrasto ad un ambiente di lavoro non sicuro, in questo parallelamente sviluppando strumenti di collaborazione e di reciproca informazione già esistenti (come il c.d. whistleblowing) che specialmente in questi frangenti potrebbero risultare utili strumenti di *governance* endoaziendale.

Perpetrare o dare spazio a situazioni di **contrapposizione** tra **salute** e **lavoro** non giova a nessuno e ben che meno nell'attuale contesto storico-economico.

Lavoro e Previdenza

Linee guida del Consiglio nazionale

Consulenti del lavoro e fase 2: misure di sicurezza negli studi professionali

di Debborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avviato una serie di azioni a sostegno della Categoria a supporto degli iscritti in questo periodo di grave emergenza sanitaria. Tra queste anche la predisposizione di apposite "Linee Guida per l'organizzazione della sicurezza dello studio professionale" con indicazioni pratiche per l'adozione delle misure di prevenzione al contagio. Il documento si divide in due parti: la prima, incentrata sul rischio da contagio relativo al contesto dello studio professionale e sulle responsabilità del Consulente del Lavoro in caso di mancata adozione di adeguate misure di prevenzione; la seconda, tecnico pratica, costituisce un vero e proprio protocollo di sicurezza per la gestione dell'emergenza Covid-19 specificamente strutturato per lo studio professionale.

Ai **Consulenti del Lavoro** è assegnato un ruolo primario nella gestione delle fasi **post emergenza Covid-19**, per affiancare e guidare le imprese verso **nuove modalità? organizzative del lavoro** e gestire al meglio la necessaria trasformazione dei processi produttivi.

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha elaborato un **protocollo di sicurezza** per la gestione dell'emergenza Covid-19, che contiene tutte le misure precauzionali e di prevenzione che devono essere adottate **in ciascuno studio** per lavorare nella piena tutela della propria salute e di quella dei collaboratori e della clientela.

In accordo a quanto disposto dall'art. 2087 C.C., il Consulente, in quanto datore di lavoro, è obbligato ad adottare le misure specifiche che, secondo la peculiarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'**integrità? fisica** e la **personalità? morale** dei prestatori di lavoro.

La violazione di tale obbligo si configura non solo quando si violano misure tassativamente previste dalla legge, ma anche quando si omette di adottare ogni misura che sia esigibile dal lavoratore secondo le regole di **correttezza e buona fede**.

Il datore di lavoro deve dunque operare in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Testo Unico Sicurezza, nel rispetto delle linee guida rilasciate dagli organismi nazionali (ISS) ed internazionali (OMS)

Infezione da Coronavirus: è infortunio sul lavoro
In caso di accertata infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il **medico certificatore** redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL secondo le modalità ordinarie. Si tratta in questo caso di causa virulenta, che è equiparata a quella violenta.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus sul lavoro sono erogate anche per il **periodo di quarantena** o di **permanenza domiciliare**

fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

La tutela riconosciuta decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena.

N.B. Nei casi dubbi e per i quali è escluso il contagio da nuovo Coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è necessario procedere alla **segnalazione del caso all'INPS** per la valutazione sulla fattispecie malattia.

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a violazioni o omissioni di norme antinfortunistiche derivanti da **comportamenti illeciti del datore di lavoro** o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l'Istituto ha il diritto di agire nei confronti dei responsabili per il recupero delle prestazioni erogate attraverso:

- l'**azione di regresso**, esercitabile solo nei confronti del datore di lavoro e degli altri soggetti a lui direttamente collegati, come ad esempio i preposti;

- l'**azione di surroga**, esercitabile contro tutti gli altri soggetti ritenuti civilmente responsabili, qualora sia accertata una responsabilità? di natura penale.

Il datore di lavoro, dunque, per liberarsi da ogni responsabilità?, è tenuto a dare prova di avere seguito tutte le regole scientifiche e tecniche necessarie per la tutela del lavoratore assicurato dimostrando di aver adottato e **rispettato un protocollo scientifico**.

Ricevimento del pubblico

La pianificazione ed attuazione, da parte del titolare dello studio professionale, delle specifiche misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, deve essere orientata, oltre che alla tutela dei propri dipendenti, anche a prevenire possibili contagi connessi alla ricezione di clienti o all'ingresso di altri terzi (quali

fornitori, manutentori, etc.) nello studio professionale stesso.

N.B. Il ricevimento del pubblico deve essere fortemente limitato, implementando forme di consulenza ed assistenza a distanza già esistenti.

Alcune criticità emergono anche riguardo l'operatività della **copertura assicurativa professionale** nel caso di danni al cliente o ad altro terzo, che siano causati da una condotta omissiva rispetto all'adozione delle misure per la prevenzione del contagio che il soggetto titolare dello studio è tenuto ad adottare.

Responsabilità penali

La mancata adozione di strumenti e di misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra, in capo al professionista titolare dello studio, le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' penalmente sanzionata la condotta del Consulente del Lavoro che ometta di adottare le misure sanitarie di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico. Nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore o il terzo abbia contratto il virus nell'ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del titolare dello Studio delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà del reato di **lesioni personali** (gravi o gravissime e, comunque aggravate dall'averle commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) o, nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave.

Tutela dei dati personali

Alcune delle attività specifiche inerenti alle modalità di ingresso nello studio professionale del personale dipendente determinano un trattamento di dati personali diverso ed ulteriore rispetto a quanto avviene nella conduzione del normale rapporto lavorativo tra titolare dello studio e dipendenti.

Si tratta di dati personali sensibili, ad esempio, nel caso in cui si decida di sottoporre il personale, prima dell'accesso allo studio, al **controllo della temperatura corporea**, tramite automisurazione o con strumenti appositi (**termoscanner**).

È necessario porre in essere le misure tecniche ed organizzative volte a far sì che il dato raccolto, contenente il **rilievo di positività** al COVID-19, venga trasmesso solo all'Autorità sanitaria competente, evitando che lo stesso venga diffuso a soggetti terzi e tra essi, per quanto possibile, agli altri dipendenti dello studio. Anche in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, è necessario assicurare modalità tali da garantire riservatezza e

dignità del lavoratore.

Anche la semplice rilevazione della temperatura, ancorché non registrata, costituisce trattamento dei dati personali rilevante ai sensi della normativa privacy. Nelle linee Guida diffuse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro viene suggerito di procedere ad identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo **qualora sia necessario** a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso allo studio. Ciò al fine di far diminuire gli adempimenti e le misure che è necessario adottare per la protezione dei dati personali in caso di registrazione e conservazione del dato personale. Al personale del quale si rileva la temperatura corporea, inoltre, deve essere l'**informativa** sul trattamento dei dati personali: è possibile provvedere alla predisposizione di una informativa integrativa di quella già rilasciata, che contenga unicamente le informazioni inerenti alle speciali e temporanee misure oggetto della presente trattazione, da comunicare senza necessità di particolari formalità, anche a mezzo di affissione nei locali dello studio od in altra modalità, ovvero mediante consegna a mano con firma per ricevuta.

Per quanto riguarda la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da **zone a rischio** secondo le indicazioni dell'OMS2, nel caso in cui si intenda richiedere una autocertificazione in merito al dipendente o al terzo, la cautela a fini privacy dovrà essere massima, evitando di raccogliere dati relativi alla salute di terze persone diverse dal dichiarante, che comporterebbe problematiche privacy, connesse sia alla base giuridica che all'informativa, di difficile e complessa gestione.

Redazione del protocollo di sicurezza

E' obbligatorio adottare un protocollo di sicurezza per la gestione dell'emergenza COVID-19 che assicuri adeguati livelli di protezione: i controlli effettuati dal personale ispettivo saranno eminentemente finalizzati alla verifica dell'osservanza dei contenuti del suddetto protocollo pena la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il protocollo deve essere predisposto dal **titolare dello studio**, con la collaborazione del RSPP (se non coincidente con il datore di lavoro), del medico competente e del RLS.

Deve inoltre essere costituito un **Comitato all'interno dello studio professionale** con la partecipazione del RLS. Qualora lo stesso RLS non sia stato eletto, il suddetto Comitato si ritiene validamente costituito anche con la partecipazione di tutti i lavoratori.

Proprio al fine di gestire le eventuali successive

verifiche ispettive, è opportuno che il datore di lavoro conservi copia documentale di fatture e/o ricevute di pagamento per l'acquisto dei DPI (mascherine, guanti, termometro, detergenti etc.), per il pagamento degli eventuali servizi di sanificazione etc., come pure di aver evidenza documentale delle informative

rese, dell'erogazione di specifica formazione e della consegna dei **DPI al personale** ed ai **collaboratori di studio**.

Obblighi del titolare dello studio professionale datore di lavoro

| Oggetto dell'obbligo | Applicazione nello studio professionale |
|------------------------------|--|
| Informazione | Consegna informativa sul rischio da Covid Aggiornamento DVR |
| Tutela sicurezza | Limitare al minimo il ricevimento del pubblico |
| Salute dei lavoratori | Possibile misurazione della temperatura prima dell'accesso in studio Apposito protocollo di sicurezza |
| Prevenzione | Distribuzione DPI Conservazione prova documentale acquisto DPI |
| Privacy | Protocollo di gestione dati sanitari Autocertificazione dati rischio |

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Fase 2 Covid-19: riapertura in sicurezza per aziende e studi professionali

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n.12 del 2020, ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti poste riguardo l'organizzazione degli spazi e dei momenti di lavoro oltre che su diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori con riferimento a questa Fase 2. Il documento contiene, inoltre, utili consigli per gli eventuali controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha chiesto ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza Covid-19.

Con la circolare n. 12 del 6 maggio marzo 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina alcuni aspetti pratici legati alla ripartenza delle attività economiche è subordinata alla necessità di mettere in sicurezza gli ambienti per tutelare innanzitutto la salute, propria, di clienti e collaboratori, e anche la privacy, rispettando le normative emergenziali vigenti.

Misure per la sicurezza

E' necessario esporre presso i luoghi di lavoro una informativa sui rischi epidemiologici da Covid-19, riguardante:

- gli obblighi del lavoratore;
- le avvertenze da contagio da virus Covid-19;
- le regole per la disinfezione e lavaggio delle mani, l'utilizzo della mascherina fornita dallo studio, le avvertenze nell'uso corretto dei guanti;
- le modalità di ingresso in studio del dipendente-collaboratore.

A tal fine, il datore di lavoro si deve confrontare con il Servizio di Prevenzione e Protezione, tra cui il R.S.P.P., nel caso in cui non abbia egli stesso assunto la Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e abbia demandato ad una figura esterna, con il Medico Competente, il R.L.S. o in mancanza il R.L.S.T.

Il datore di lavoro effettuare la sanificazione utilizzando i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati nelle procedure di disinfezione per SARS-CoV-2 in base alle attuali conoscenze:

- ipoclorito di sodio (candeggina),
- etanolo,
- perossido di idrogeno (acqua ossigenata).

Se la persona incaricata delle pulizie è un o una dipendente, dovrebbe aver già fatto il corso su rischio chimico o comunque dovrebbe aver seguito il corso "lavoratori" dove si parla anche di rischio chimico e biologico in generale.

L'assenza di personale dipendente non esime dall'adozione delle misure idonee a prevenire il contagio e quindi distanziamento, mascherine, guanti, sanificazione.

Studi associati e coworking

In caso di contratto di coworking, a ciascun datore di lavoro competono gli adempimenti nei confronti dei propri dipendenti, nonché l'adozione delle misure necessarie a poter ricevere la clientela in sicurezza. Lo studio associato da parte sua dovrà provvedere agli adempimenti in parola e ciascun professionista dovrà rispettare le regole adottate e farle rispettare ai propri clienti.

Tutela dati personali

L'annotazione delle misurazioni della temperatura corporea è sconsigliata perché realizzerebbe un trattamento di dati personali di tipo sanitario.

Il datore di lavoro non deve riportare in registri cartacei o telematici il dato acquisito a seguito della rilevazione della temperatura corporea del dipendente se inferiore o pari alla soglia di 37,5°. La registrazione del dato relativo alla temperatura corporea deve avvenire solo in caso di superamento di tale soglia. Non è necessario richiedere uno specifico ed esplicito consenso da parte del lavoratore.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INL

Inquadramento previdenziale: attività plurime e reinquadramento INPS

L'INL, con la circolare n. 1 del 2020, chiarisce alcuni aspetti critici riguardanti l'attività di controllo dell'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro svolto dal proprio personale ispettivo. In particolare, dopo aver esaminato le caratteristiche salienti dei vari settori in cui possono essere svolte le attività di lavoro, il documento di prassi fornisce indicazioni per i casi di svolgimento sussistenza di attività plurime e riguardo le procedure di reinquadramento.

Nella circolare n. 1 dell'11 marzo 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto ad esaminare alcuni aspetti critici riguardanti l'attività di controllo dell'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro al fine di fornire indicazioni specifiche utili alla valutazione svolta in sede ispettiva.

Settore Industria

La natura industriale di un'impresa si rinviene nello svolgimento di un'attività? economica organizzata al fine della realizzazione di un prodotto nuovo in cui l'attività? prevalente consista nella trasformazione della materia prima o nel trattamento della stessa, operato nell'esercizio di un'attività? economica organizzata, quando risulti prevalente, sotto il duplice profilo economico e funzionale, il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.

????????????????????????????????????Settore Artigianato

E' imprenditore artigiano colui che svolge abitualmente e professionalmente l'impresa con piena responsabilità?, apporta in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ed esercita un'attività? diretta alla produzione di beni e servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali.

L'attività? puo? anche essere svolta con la prestazione d'opera di lavoratori dipendenti, diretti personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, nel rispetto dei limiti dimensionali individuati dalla legge. L'iscrizione alla gestione previdenziale a seguito di verifica ispettiva avviene a decorrere dalla data di inizio dell'attività? come accertata dall'ispettore nel rispetto dei limiti della prescrizione quinquennale.

L'impresa artigiana, nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi previsti dalla legge, puo? essere costituita ed esercitata in forma di società?, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Attività? plurime

Nel caso in cui l'impresa svolga piu? attività?, l'applicazione di un differente regime contributivo discende dall'autonomia funzionale e organizzativa delle strutture presso le quali le stesse sono svolte dovendosi, in

difetto, applicare il regime contributivo dell'attività? prevalente rispetto alla quale le altre devono ritenersi sussidiarie o ausiliarie. Qualora, quindi, sia svolta un'attività? secondaria rientrante in un diverso settore, connotata da caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa che legittimano l'attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali, si puo? procedere all'apertura di una posizione per l'attività? secondaria, diversa da quella principale.

Qualora, al contrario, le diverse attività? svolte dal datore di lavoro non siano dotate di autonomia organizzativa ma siano, piuttosto, collegate l'una alle altre da un rapporto di connessione e accessorietà? (c.d. attività? promiscue o attività? ausiliarie) si applica il principio della prevalenza.

Va considerato che, accanto all'autonomia tecnico-organizzativa, va valutata anche l'autonomia finanziaria, rinvenibile laddove l'unità? produttiva che abbia una distinta fisionomia, prevista anche negli atti societari, presenti altresì? un proprio bilancio e abbia a disposizione risorse che consentano di raggiungere i propri obiettivi produttivi.

In conclusione, nelle ipotesi in cui un datore di lavoro eserciti piu? attività? rientranti in diversi settori e le stesse siano svolte presso unità? produttive dotate di autonomia di organizzazione, funzionamento e di gestione, unite a finalità? e rischi produttivi diversi, alle stesse deve essere applicato un distinto inquadramento previdenziale.

In termini operativi, va sottolineato che l'indagine ispettiva deve essere condotta prestando particolare attenzione alle concrete modalità? con cui le diverse attività? economiche facenti capo ad uno stesso imprenditore sono esercitate.

Procedura di reinquadramento

Il personale ispettivo dovra?, innanzitutto, verificare la corrispondenza tra C.S.C., codice ATECO ed effettiva attività? esercitata.

A tale fine, verificata l'attività? concretamente esercitata, è possibile individuare il codice ATECO di riferimento e il corrispondente C.S.C. L'indagine ispettiva andra? svolta valutando in particolare i seguenti elementi:

? attività? svolta in concreto nella realtà? aziendale, da riportarsi analiticamente nei verbali ispettivi;

? dichiarazioni testimoniali dei lavoratori e del datore di lavoro descrittive delle modalità? di effettivo svolgimento delle lavorazioni;

? documentazione contabile e fiscale (bilanci, fatture emesse, schede contabili ecc.);

? Documento di Valutazione del Rischio e visura camerale.

Laddove l'Ispettore reputi l'inquadramento previdenziale non corretto, dovrà? attenersi ad una specifica procedura, atteso che il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi - ex tunc - sia che disponga per il futuro - ex nunc) è adottato dal Direttore della sede INPS competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti l'azienda.

Soltanto una volta esaurita tale fase il personale ispettivo abilitato ad operare sui flussi UNIEMENS potrà effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti in base al nuovo inquadramento (comprensivo degli eventuali annullamenti di sgravi indebitamente fruiti ovvero delle prestazioni erogate dall'Istituto in materia di ammortizzatori sociali o di sostegno al reddito, ecc.), riportandolo nel verbale conclusivo dell'accertamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INL, circolare 11/03/2020, n. 1

Finanziamenti

Responsabilità per professionisti e impresa

Finanziamenti fino a 25.000 euro: nuova liquidità, ma non per debiti preesistenti

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Il finanziamento fino a 25 mila euro garantito dallo Stato al 100% deve rappresentare un "nuovo finanziamento" per il soggetto richiedente; i fondi non possono essere, infatti, destinati a coprire eventuali scoperti esistenti. Se questo dovesse accadere, decadrebbe la garanzia dello Stato. Il decreto Liquidità prevede espressamente questo vincolo. Nel caso il divieto sia contravvenuto, non è solo la banca a rischiare di essere sanzionata per il comportamento scorretto, ma lo sono anche l'impresa o il professionista in quanto si espongono al rischio derivante dalla dichiarazione non veritiera relativa alle finalità del finanziamento.

La nuova misura per la liquidità fino a 25 mila euro a favore di **imprese e professionisti** non può essere utilizzata per coprire affidamenti pre-esistenti. I **finanziamenti** devono avere la caratteristica della "novità". Solo in questo modo il beneficio è effettivamente trasferito sull'impresa o al professionista che li richiede. Questo emerge dalla lettura dell'articolo 13 del **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020) e dalla approvazione del regime di aiuto.

Il passaggio è fondamentale per non lasciare spazio ad eventuali comportamenti che potrebbero essere messi in atto da alcune banche per trarre beneficio dalle misure a sostegno del sistema imprenditoriale, liberandosi di crediti a rischio grazie alla garanzia statale.

Leggi anche [Garanzie su finanziamenti al test di convenienza. Come orientarsi](#)

Finanziamenti fino a 25 mila euro

La lettera m) dell'articolo 13 del decreto Liquidità prevede che i finanziamenti siano caratterizzati dall'inizio del rimborso del capitale **non prima di 24 mesi** dall'erogazione e da una durata fino a 72 mesi. È di tutta evidenza che, se il finanziamento fosse utilizzato per compensare poste esistenti di debito nei confronti della banca, si tradurrebbe in un **rimborso del capitale anticipato**; ne conseguirebbe, pertanto, la decadenza della garanzia dello Stato, situazione che, una volta impostata, sarebbe penalizzabile anche per la banca che si troverebbe con un'esposizione comunque più alta rispetto a quella precedente e senza garanzie aggiuntive.

Il decreto legge prevede una garanzia, all'interno del fondo centrale di garanzia, con **copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione. La garanzia interviene sui **nuovi finanziamenti** concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza **Covid-19**.

I soggetti interessati dovranno **attestare il danno** attraverso una **dichiarazione autocertificata** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. I finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi. L'importo massimo concedibile ammonta a 25 mila euro, ma non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione.

La norma prevede anche che, nei casi di **cessione o affitto di azienda** con prosecuzione della medesima attività, è possibile considerare anche l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese del 100% dell'importo finanziato è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

Il soggetto finanziatore, invece, eroga il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo.

Quando si ha un "nuovo finanziamento"

La normativa disciplina esattamente cosa si intende per "nuovo finanziamento".

In particolare, prevede che si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle **esposizioni del finanziatore** nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del **9 aprile 2020**, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale

stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

In caso di impresa che ha già un conto corrente presso la banca a cui richiede il finanziamento fino a 25 mila euro che presenta uno sconfinco, l'erogazione del nuovo finanziamento su tale conto corrente andrebbe di fatto a coprire, almeno in parte, l'importo dello sconfinco, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa. In tal caso, al fine di erogare il finanziamento evitando tale effetto, alcune banche prevedono la possibilità di chiedere l'erogazione del finanziamento anche mediante consegna di un **assegno circolare**, in modo che tutta la nuova liquidità erogata sia sfruttabile direttamente dal beneficiario finale del finanziamento. Allo stesso scopo, il modulo di accesso alla garanzia sul finanziamento fino a 25 mila euro prevede una specifica sezione in cui il richiedente è tenuto ad indicare le finalità per le quali l'operazione finanziaria è stata richiesta o concessa; uno degli obiettivi è proprio quello di evitare che il finanziamento venga utilizzato per scopi non direttamente connessi all'esigenza del beneficiario finale.

Tra l'altro, un aspetto importante da valutare è che anche questa sezione sulle finalità ricade nell'ambito delle **dichiarazioni di atto notorio** rilasciate dal soggetto richiedente, pertanto destinare il finanziamento a una finalità differente rispetto a quella dichiarata,

come ad esempio la copertura di sconfinamenti pre-esistenti, potrebbe esporre l'impresa o il professionista ai rischi derivanti dal rilascio di una dichiarazione non veritiera.

Tasso di interesse

L'istituto finanziatore non può applicare il tasso di interesse a propria discrezionalità. Infatti, la normativa fissa dei paletti anche in ordine al costo dei finanziamenti. In particolare, sui finanziamenti fino a 25 mila euro, è necessario applicare all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tenga conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore ad un valore agganciato al tasso di Rendistato.

Help-desk della Banca d'Italia

Con lo scopo di fornire informazioni, rispondere alle richieste, permettere di segnalare problemi attinenti alle relazioni con banche e altri intermediari finanziari nell'utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, la Banca d'Italia ha attivato un **nuovo canale di comunicazione** diretta. I soggetti interessati possono utilizzare il nuovo servizio di help-desk chiamando il numero verde 800196969 (opzione 0). Il servizio è attivo 24 ore su 24 e ai segnalanti verrà dato riscontro entro 24 ore lavorative.

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Coronavirus: i sostegni per le PMI nei settori dell'agricoltura e della pesca

La Commissione Europea ha approvato, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, la misura presentata dall'Italia per sostenere le PMI attive nei settori dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus. Il regime, rivolto alle PMI attive in questi settori, mira a dare loro accesso agli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività. Il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e non supererà 30.000 euro per impresa. I contratti dovranno essere firmati entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione Europea ha approvato, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, come modificato, la misura presentata dall'Italia, stimata a **30 milioni di euro** per sostenere le PMI attive nei settori **dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus**. Il regime, rivolto alle PMI attive in questi settori, mira a dare loro accesso agli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività.

Nell'ambito del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di **prestiti a tasso zero** da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), che non supererà **30.000 euro per impresa**. I contratti dovranno essere **firmati entro il 31 dicembre 2020**.

La Commissione ha ritenuto la misura necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

In particolare la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:

- **sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive** e acconti fino a 100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120

000 € a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;

- **garanzie di Stato** per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

- **prestiti pubblici agevolati** alle imprese con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

- **garanzie per le banche** che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

- **assicurazione pubblica del credito all'esportazione** a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";

- **sostegno per le attività di ricerca e sviluppo** connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

- **sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova** per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

- **sostegno alla produzione di prodotti** per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono

beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

- sostegno mirato sotto forma di **differimento del pagamento** delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

- sostegno mirato sotto forma di **sovvenzioni salariali** per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dal MISE

Covid-19: i dati aggiornati su credito e liquidità per famiglie e imprese

Le domande di adesione alle moratorie sui prestiti sono giunte a 1,6 milioni per 177 miliardi e le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi superano quota 90.000. A comunicarlo il Ministero dello Sviluppo Economico tenuto conto dei risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che le domande di adesione alle **moratorie sui prestiti** sono giunte a 1,6 milioni per 177 miliardi mentre le **richieste di garanzia** per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi superano quota 90.000. Sono questi i principali risultati della **rilevazione settimanale** effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.

I dati rilevati dalla Banca d'Italia presso le banche,

riguardano sia le misure governative di cui ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', sia le iniziative volontarie.

Moratoria sui prestiti

Sulla base di dati preliminari, al 24 aprile sono pervenute **oltre 1,6 milioni di domande** o comunicazioni di moratoria su prestiti per quasi 177 miliardi. Le domande sono state presentate:

- per oltre il 43% dalle imprese (a fronte di prestiti per 120 miliardi);

- le quasi 900.000 domande delle famiglie riguardano prestiti per 54 miliardi di euro.

Poco più di 50.000 domande hanno riguardato la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 89.000 euro.

Si può stimare che circa il 71% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche; l'1% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.

Liquidità alle imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente 91.973 le domande arrivate al Fondo di Garanzia, dal 17 marzo ad al 5 maggio, per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo pari a circa 5,6 miliardi.

In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti '**Cura Italia** e '**Liquidità**' sono 90.049, pari ad un importo di circa 5,4 miliardi di euro di cui oltre 70.000 sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 1,5 miliardi, che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.

È entrato in piena operatività anche '**Garanzia Italia**', lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Le istruttorie in corso sono attualmente circa 170 per altrettante operazioni di finanziamento per un valore complessivo di circa 12,5 miliardi di euro. Una volta terminata l'attività di istruttoria, costruzione dei pool e conseguente delibera, le banche presenteranno le richieste a Sace che ha fornito le garanzie nell'arco di 48 ore dalla ricezione.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Coronavirus: le misure a sostegno dell'agroalimentare

La Commissione Europea approva le misure eccezionali di aiuto per i settori lattiero-caseario e delle carni, l'autorizzazione temporanea a organizzare autonomamente misure di mercato per i produttori dei settori maggiormente colpiti e flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato per i prodotti ortofrutticoli, l'olio d'oliva, l'apicoltura e il vino. Le misure approvate fanno seguito a un vasto pacchetto già adottato dalla Commissione, che ha fornito sostegno al settore agroalimentare in questo difficile frangente, con un aumento degli importi degli aiuti di Stato, anticipi più consistenti e una proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di pagamento. La maggiore flessibilità delle norme della politica agricola comune mira ad alleviare l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali.

La Commissione Europea ha previsto delle misure eccezionali di aiuto per i settori **lattiero-caseario** e delle **carni**, l'autorizzazione temporanea a organizzare autonomamente misure di mercato per i produttori dei settori maggiormente colpiti e flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato per i prodotti **ortofrutticoli, l'olio d'oliva, l'apicoltura e il vino**.

Oltre a queste misure di mercato, la Commissione ha deciso di consentire agli Stati membri di utilizzare i **fondi di sviluppo** per indennizzare gli agricoltori e le piccole imprese agroalimentari, rispettivamente fino a 5.000 e a 50.000 euro.

Janusz Wojciechowski, Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Ci siamo attivati rapidamente per rendere tempestivamente disponibili tutte le misure necessarie agli agricoltori e a coloro che ne hanno bisogno. Alcuni mercati agricoli e alimentari sono stati duramente colpiti dalla crisi. Sono tuttavia certo che l'adozione di queste misure permetterà di fornire un sostegno tangibile, invierà il giusto segnale ai mercati e garantirà una certa stabilità in tempi rapidi. Questo pacchetto e le precedenti misure di sostegno dimostrano che la Commissione è pronta e agirà in funzione della situazione. Continueremo a seguire la situazione in stretto contatto con le parti interessate, il Parlamento europeo e gli Stati membri."

Le misure approvate fanno seguito a un vasto pacchetto già adottato dalla Commissione, che ha fornito sostegno al settore agroalimentare in questo difficile frangente, con un aumento degli importi degli aiuti di Stato, anticipi più consistenti e una proroga delle

scadenze per la presentazione delle domande di pagamento. La maggiore flessibilità delle norme della politica agricola comune mira ad alleviare l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali.

A cura della Redazione

Impresa

Adempimenti secondo il GDPR

Coronavirus nella fase 2: sicurezza in azienda e rispetto della privacy dei lavoratori

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Anche durante la “fase 2” dell'emergenza Covid-19 il rispetto della privacy resta un obbligo fondamentale per le imprese. Le regole del GDPR non solo, data l'eccezionalità del momento, non devono essere accantonate ma, anzi, possono contribuire a fornire un chiaro asset organizzativo. Uno degli adempimenti aziendali, che non rientra strettamente tra le informazioni specifiche sulle precauzioni anti-contagio, è rappresentato dall'informativa privacy. Il protocollo condiviso del 24 aprile 2020 riporta indicazioni sintetiche per la sua compilazione. Una informazione più dettagliata è contenuta nei modelli elaborati da Federprivacy con la circolare n. 4/2020.

Il presidio della funzione aziendale di monitoraggio del **rispetto della privacy** è ancora più importante nella “fase 2” dell'emergenza **Covid-19**.

L'eccezionalità del momento giustifica un particolare adattamento delle incombenze previste dal Regolamento Ue 2016/679, che non possono essere accantonate e, anzi, che a ben vedere possono contribuire a dare un certo ordine organizzativo.

Leggi anche Coronavirus nella fase 2: come cambia l'entrata e la sicurezza in azienda

Vediamo, dunque, analiticamente quali sono gli **adempimenti privacy** per il secondo tempo della lotta al Coronavirus.

Coinvolgimento DPO

L'articolo 38 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) stabilisce l'obbligo di coinvolgimento del Data Protection Officer in tutte le decisioni che **comportano criticità** dal punto di vista della protezione e del trattamento dei dati personali. Ciò a maggior ragione in un frangente emergenziale.

Opportuno che il DPO si raffronti anche con altri protagonisti della gestione della sicurezza in azienda, come il medico competente.

Rispetto principi generali

A proposito di operazioni come la **rilevazione della temperatura** ci si potrebbe chiedere se costituisca un trattamento di dati nel caso di mancata registrazione.

A sgombrare il campo da possibili dubbi ci ha pensato il Garante per la protezione dei dati personali, che nelle sue FAQ, pubblicate sulla seguente pagina <https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq> ha sottolineato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea comporta il trattamento di dati personali poiché è la temperatura associabile all'identità dell'interessato.

Da ciò discende l'applicazione dei principi generali del GDPR, tra cui il **principio di “minimizzazione”**,

che ammette la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso del lavoratore al luogo di lavoro.

Diversamente, aggiunge il Garante, nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della **grande distribuzione**) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

Informativa privacy

È un adempimento diverso dal complesso di informazioni specifiche agli obblighi e alle precauzioni anti-contagio (obbligo di non entrare in azienda con temperatura corporea maggiore di 37,5°, di dare comunicazioni su spostamenti e contatti, disposizione igieniche e sull'uso di dispositivi di protezione, ecc.). L'informativa privacy riguarda il **flusso delle informazioni** ed attua direttamente l'articolo 13 del GDPR. Il protocollo condiviso 24 aprile 2020 tra le Parti sociali relega la trattazione a una nota al paragrafo 2, dedicato all'ingresso in azienda. La nota in questione riferisce alcune specifiche indicazioni per la **compilazione** dell'informativa, suggerendo cosa scrivere a proposito della base giuridica e dei termini di conservazione.

La sintesi imposta alla dimensione di una nota a piè pagina non rende consapevoli della complessità dell'informativa, la cui formulazione più dettagliata può essere rintracciata nei **modelli elaborati da Federprivacy** (circolare n. 4/2020).

Non è necessario una **consegna ad personam** dell'informativa, la quale, però, deve essere facilmente rintracciabile da ciascun lavoratore.

Tornando al contenuto della informativa, a proposito del termine di conservazione, il Protocollo indica

come **limite cronologico** la cessione del periodo di emergenza sanitaria. Peraltro è evidente che in caso di contestazioni, il dato sarà conservato proprio in relazione al possibile utilizzo giudiziale. Altra causa che giustifica la dilatazione dei **tempi di conservazione** è rappresentata dalle richieste delle autorità pubbliche, ad esempio sanitari o giudiziarie.

Designazione autorizzati

Anche per questo adempimento si trova un laconico accenno nella nota al paragrafo 2 del Protocollo Condiviso. È un adempimento organizzativo da realizzare contestualmente con le istruzioni per le attività da compiere (misurazione della temperatura; raccolta autodichiarazioni). Agli autorizzati bisogna impartire **prescrizioni sulle cautele** da osservare nei singoli passaggi: come registrare, ad esempio, i dati sul superamento del valore soglia della temperatura corporea. Bisogna anche individuare chi ha il compito di cancellare i dati registrati, una volta spirato il termine di conservazione.

Analisi dei rischi

La gestione dei dati dei **dipendenti**, dei **visitatori** e **fornitori** comporta la verifica delle condizioni di riservatezza, integrità e disponibilità.

Ponendo attenzione al fatto che si tratta di dati sanitari, il livello di sicurezza della conservazione deve essere adeguato. Bisogna quindi lasciare traccia di essersi preoccupati di eventuali **integrazioni al modello di sicurezza privacy**, previsto dall'articolo 32 GDPR.

Valutazione di impatto privacy

A proposito dell'eventuale utilizzo di apparecchi tecnologici, ad esempio, per attività come la rilevazione della temperatura ai varchi di edifici e strutture, si pone l'esigenza di redigere una valutazione di impatto privacy (articolo 35 GDPR).

A questo proposito va rammentato che gli obblighi di

privacy ricadono direttamente **su chi acquista e fa uso** di questi sistemi (articolo 25 del GDPR).

Tuttavia, lo stesso GDPR non manca di tirare in ballo anche i **produttori** (considerando n. 78), che “dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati”. Altrimenti detto: se ci sono ricadute privacy dall'utilizzo di un nuovo strumento, se ne deve fare carico l'acquirente/utilizzatore, ma farebbe bene a preoccuparsene anche il produttore/fornitore, che potrebbe utilizzare la conformità ai principi delle **privacy by design e by default** come leva commerciale o quale servizio/prodotto complementare.

Qualunque sia il tenore dell'intesa e l'oggetto del contratto tra produttore/fornitore e acquirente/utilizzatore dei varchi anti-Covid, è bene che i contratti rispecchino chiaramente gli obblighi assunti a riguardo dei profili di privacy.

Nomina responsabili esterni

Nel caso in cui i trattamenti di dati personali fossero effettuati da soggetti esterni, ad esempio incaricati dei controlli agli ingressi, si deve procedere a sottoscrivere un **apposito atto** mediante il quale l'esterno va individuato quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

Registro dei trattamenti

Meglio dare un occhio al registro dei trattamenti e controllare se il trattamento dei dati sanitari sia stato previsto o se non sia il caso di inserire apposite integrazioni.

Altrettanto va fatto al fine di segnalare gli eventuali sopravvenuti **responsabili esterni** del trattamento.

Impresa

Chiarimenti del Ministero del lavoro

Enti del Terzo settore: come individuare le “influenze dominanti” sulla governance

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Con la nota n. 2243 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con precise indicazioni per evitare che soggetti esclusi dal Terzo settore possano acquisire il controllo degli enti (Odv, Aps, fondazioni, società di mutuo soccorso) anche in forme di direzione e coordinamento. Il Ministero avverte che oltre al controllo di diritto, l'influenza dominante può essere esercitata anche con il controllo “esterno”, come nel caso di particolari vincoli contrattuali che consentono ad un qualsiasi soggetto di condizionare la governance dell'ente. Nessun problema invece sorge per le imprese sociali, in quanto è tassativamente previsto che non possono assumerne la presidenza i rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti non appartenenti al Terzo settore.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la nota n. 2243/2020 che contiene circostanziate indicazioni riguardo al rischio che possano verificarsi possibili effetti di aggiramento indiretto della previsione normativa che vieta il **controllo degli enti del Terzo settore** (ETS) da parte di determinate categorie escluse dal Terzo settore.

Il Dicastero precisa che l'eventuale **influenza dominante** da parte di **soggetti non ETS**, potrebbe concretizzarsi anche attraverso la soggezione dell'ente all'attività di direzione e coordinamento, che può identificarsi nell'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'ente.

Il documento ministeriale, in particolare, rivolge l'attenzione alle amministrazioni pubbliche e a tutti gli altri enti esclusi dal perimetro del Terzo settore (di cui all'art 4 comma 2 del D. Lgs. n. 117/17) che possono acquisire, seppure entro certi limiti, partecipazioni nell'ambito degli ETS.

In altri termini, il documento reso noto al Ministro tende ad evitare che i soggetti “esclusi” dal Terzo settore possano, di diritto o di fatto, influenzare o dominare la governance di un ETS attraverso l'attività di direzione e coordinamento o controllo.

Il problema invece non si pone per le imprese sociali, in quanto è tassativamente previsto che non possono assumerne la presidenza i rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti non appartenenti al Terzo settore.

Leggi anche Versamenti fiscali sospesi anche per gli enti del Terzo settore

Enti appartenenti al Terzo settore e quelli esclusi

Dal perimetro degli ETS sono “esclusi” i soggetti quali le **pubbliche amministrazioni**, nonché le formazioni e le **associazioni politiche**, i sindacati, le **associazioni**

professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sottoposte a direzione e coordinamento o controllate dai suddetti enti.

Sono invece considerati ETS agli effetti della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 117/2017) le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali, le e, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute o meno), le fondazioni (esclusa quella di origine bancaria) e altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Direzione e coordinamento

L'attività di direzione e coordinamento (articoli 2497 c.c. e seguenti), intesa come **gestione o direzione unitaria dell'ente**, nel Terzo settore va verificata in concreto, valutando la presenza di elementi idonei a indicare la gestione da parte di un soggetto “escluso”. Un esempio è l'art. 2497-sexies c.c., che presume l'attività di direzione e coordinamento in presenza di enti tenuti al consolidamento dei bilanci o che comunque esercitano il controllo in base all'art. 2359 c.c.

Per quanto riguarda il comparto del non profit, poiché nel Codice del Terzo settore non è riportata un'espressa definizione della nozione di direzione, coordinamento e controllo, l'informativa del Ministero precisa che al riguardo il riferimento normativo è pertanto l'art. 2359 c.c., secondo cui il significato di controllo si articola in controllo “**di diritto**”, controllo “**di fatto**” e “**controllo esterno**”.

Cosa chiarisce la nota del Ministero.

Con la nota in esame, il Ministero si è soffermato sulla distinzione tra le varie modalità attraverso le quali può essere esercitato il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.:

- controllo **“di diritto”**: può verificarsi laddove l’atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto “escluso” (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, di indirizzo o nell’organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare. Tale situazione di controllo ricorre anche nella circostanza in cui, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell’ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell’organo assembleare o nell’organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce la disponibilità della maggioranza dei voti;

- controllo **“di fatto”**: si tratta di un’ipotesi che non emerge necessariamente dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto, ma può risultare da situazioni di fatto, oggettivamente riscontrabili alla luce delle circostanze del caso concreto (come dall’esame delle deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l’attività dell’ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi);

- **“controllo esterno”**: è un’eventuale ipotesi che potrebbe risultare nel caso in cui emerga l’esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra un ETS e un ente appartenente alle categorie escluse il quale, in virtù di tali patti, sia posto in condizione di esercitare un’influenza dominante sull’altro, determinandone gli indirizzi gestionali.

In sostanza, si ha il controllo “di diritto” in presenza di una **partecipazione maggioritaria al capitale sociale**, mentre il controllo “di fatto” si realizza in presenza di voti sufficienti a esercitare un’**influenza dominante** nell’assemblea ordinaria o di vincoli contrattuali idonei in tal senso.

Poiché negli ETS, per loro struttura, non si verifica una partecipazione al capitale (escluse le imprese sociali in forma societaria), il controllo “di diritto” si può verificare attraverso la disponibilità dei voti esercitabili negli organi decisionali, ovvero attraverso la maggioranza dei voti in assemblea o nell’organo amministrativo (come eventualmente riservato dall’atto costitutivo o dallo statuto a uno o più soggetti “esclusi”). Il controllo “di fatto”, che può invece derivare da situazioni non contemplate nell’atto costitutivo/statuto, richiede un accertamento caso per caso.

Quanto all’ipotesi di “direzione e coordinamento”, si può affermare che equivalga ad un’attività di “gestione unitaria” o “direzione unitaria”, intesa come elemento qualificante un gruppo di enti. In ogni caso, l’eventuale sussistenza di un’attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti “esclusi” dal Terzo settore dovrà essere valutata in concreto, sulla base di **elementi** suscettibili di indicare un’**effettiva influenza** sulla gestione dell’ente da parte del soggetto che non rientra nel perimetro degli ETS.

Imprese sociali

In tali enti, anch’essi appartenenti al Terzo settore - che non possono essere costituiti da un unico socio persona fisica - è posto il **divieto di esercitare** attività di **direzione e coordinamento** o detenere il controllo, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, ai soggetti con scopo di lucro e alle amministrazioni pubbliche.

Relativamente all’impresa sociale, inoltre, possono essere nominati componenti degli organi sociali soggetti esterni all’impresa sociale, ma non possono assumerne la presidenza i rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti non appartenenti al Terzo settore.

Impresa

Dalla Commissione Europea

Coronavirus: prevista recessione seguita da una lenta ripresa

La Commissione Europea evidenzia come la pandemia di coronavirus rappresenti uno shock violento per l'economia mondiale e per quella dell'UE, con conseguenze socioeconomiche molto gravi. Nonostante la risposta politica rapida e integrata tanto a livello dell'UE quanto a livello nazionale, quest'anno l'economia dell'Unione subirà una recessione di proporzioni storiche. La ripresa economica di ciascuno Stato membro dipenderà dunque, non solo dall'evoluzione della pandemia in quel determinato paese, ma anche dalla struttura di ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con politiche di stabilizzazione.

La Commissione Europea ritiene la pandemia di coronavirus uno **shock violento** per l'economia mondiale e per quella dell'UE, con conseguenze socioeconomiche molto gravi. Nonostante la risposta politica rapida e integrata tanto a livello dell'UE quanto a livello nazionale, quest'anno l'economia dell'Unione subirà una **recessione** di proporzioni storiche.

Le proiezioni di crescita per l'UE e la zona euro sono state riviste **al ribasso di circa nove punti percentuali** rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019. Per la primavera 2020 l'economia della zona euro subirà una contrazione record del 7¼ %, per poi crescere del 6¼ % nel 2021; allo stesso modo l'economia dell'UE dovrebbe contrarsi del 7½ % nel 2020 e crescere del 6 % circa nel 2021.

Le previsioni sono state basate su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 23 aprile. L'analisi della Commissione Europea evidenzia che lo shock per l'economia dell'UE è simmetrico, poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma secondo le previsioni sia il calo della produzione nel 2020 (dal -4¼ % in Polonia al -9¼ % in Grecia) che l'ampiezza del rimbalzo nel 2021 saranno marcatamente diversi poiché la ripresa economica di ciascuno Stato membro dipenderà non solo dall'evoluzione della pandemia in quel determinato paese, ma anche dalla struttura di ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con **politiche di stabilizzazione**.

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato che "In questa fase possiamo delineare soltanto in modo approssimativo la portata e la gravità dello

shock da coronavirus per le nostre economie. Le ricadute immediate per l'economia globale saranno molto più gravi di quelle della crisi finanziaria, ma la profondità dell'impatto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalla nostra capacità di riprendere in sicurezza l'attività economica e di ricominciare a crescere successivamente. Lo shock è simmetrico: tutti i paesi dell'UE ne sono colpiti e, secondo le previsioni, quest'anno saranno tutti in recessione. L'UE e gli Stati membri hanno già concordato misure straordinarie per attenuare l'impatto. La nostra ripresa collettiva dipenderà da risposte costanti, forti e coordinate a livello nazionale e dell'UE. Insieme siamo più forti."

Paolo Gentiloni, Commissario europeo responsabile per l'Economia, ha dichiarato che "L'Europa sta subendo il più forte shock economico dalla Grande depressione. Sia la gravità della recessione che il vigore della ripresa saranno disomogenei, condizionati dalla velocità alla quale sarà possibile revocare le misure di sospensione delle attività, dall'importanza di servizi come il turismo in ciascuna economia e dalle risorse finanziarie di ciascun paese. Tali disparità rappresentano una minaccia per il mercato unico e per la zona euro, ma possono essere attenuate attraverso un'azione europea decisa e congiunta. Dobbiamo essere all'altezza di questa sfida."

Di seguito la sintesi di alcune delle analisi effettuate dalla Commissione Europea

Duro colpo alla crescita

La pandemia di coronavirus ha colpito duramente i consumi, la produzione industriale, gli investimenti, gli scambi, i flussi di capitali e le catene di approvvigionamento. L'allentamento progressivo delle misure di contenimento dovrebbe porre le basi per una ripresa ma probabilmente l'economia dell'UE inizierà a recuperare interamente le perdite di quest'anno non prima della fine del 2021. Gli investimenti resteranno contenuti a discapito del mercato del lavoro che non si riprenderà completamente.

Per limitare i danni economici e facilitare una ripresa rapida e solida sarà fondamentale mantenere **l'efficacia delle misure politiche** di risposta alla crisi a livello nazionale e dell'UE al fine di mettere le economie su un percorso di crescita sostenibile e inclusiva.

Disoccupazione

Anche se i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, le integrazioni salariali e il sostegno alle imprese dovrebbero contribuire a limitare la perdita di posti di lavoro, la pandemia di coronavirus avrà gravi ripercussioni sul mercato del lavoro con un probabile **aumento della disoccupazione**.

Secondo le previsioni il tasso di disoccupazione nella zona euro aumenterà, passando dal 7,5 % del 2019 al 9½ % nel 2020, per poi scendere nuovamente all'8½ % nel 2021, mentre nell'UE aumenterà dal 6,7 % del 2019 al 9 % nel 2020, per poi calare all'8 % circa nel 2021.

I paesi in cui l'aumento della disoccupazione sarà maggiore sono quelli con una percentuale elevata di lavoratori con contratti a breve termine e quelli in cui gran parte della forza lavoro dipende dal turismo. Anche i giovani che entrano nel mercato del lavoro in questo momento avranno maggiori difficoltà a trovare il loro primo impiego.

Inflazione

A causa del calo della domanda e del forte ribasso dei prezzi del petrolio si avrà una significativa **riduzione dei prezzi al consumo**. L'inflazione nella zona euro, misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), è attualmente stimata allo 0,2 % nel 2020 e all'1,1 % nel 2021. Per l'UE le previsioni indicano un'inflazione allo 0,6 % nel 2020 e all'1,3 % nel 2021.

Effetti delle misure politiche

Gli Stati membri hanno reagito in modo deciso con misure fiscali volte a limitare i danni economici causati dalla pandemia. Gli "stabilizzatori automatici", come i versamenti di prestazioni di sicurezza sociale, associati a misure discrezionali di bilancio sono destinati a provocare un aumento della spesa. Il disavanzo pubblico aggregato della zona euro e dell'UE passerà da appena lo 0,6 % del PIL del 2019 a circa l'8½ % nel 2020, prima di scendere al 3½ % circa nel 2021.

Dopo la tendenza alla diminuzione registrata dal 2014, il rapporto debito pubblico/PIL è anch'esso destinato a crescere: nella zona euro si prevede che aumenterà dall'86 % del 2019 al 102¾ % nel 2020, per poi calare al 98¾ % nel 2021, mentre nell'UE aumenterà dal 79,4 % del 2019 al 95 % circa quest'anno, per poi scendere al 92 % l'anno prossimo.

La Commissione Europea evidenzia che se la pandemia dovesse durare per un periodo più lungo rispetto al previsto, la diminuzione del PIL potrebbe essere di gran lunga superiore a quanto ipotizzato nello scenario di base di queste previsioni. E' necessario pertanto continuare ad attuare una strategia comune per la ripresa a livello dell'UE dal carattere forte e tempestiva, al fine di evitare che la crisi possa portare a gravi **distorsioni** nel mercato unico e a profonde divergenze economiche, finanziarie e sociali tra gli Stati membri della zona euro.

All'orizzonte c'è inoltre la **minaccia di dazi tra l'UE e il Regno Unito** a seguito della fine del periodo di

transizione che potrebbe ulteriormente frenare la crescita, anche se in misura minore nell'UE rispetto al Regno Unito.

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: dal 6 maggio anticipata la ripresa per altre attività commerciali e produttive

Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone la riapertura, a partire dal 6 maggio, delle seguenti attività: commercio al dettaglio di natanti e biciclette; noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; attività di conservazione e restauro di opere d'arte; servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 6 maggio 2020 il decreto 4 maggio 2020 che modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 consentendo la riapertura anche per le seguenti attività commerciali e produttive:

- il commercio al dettaglio di natanti e biciclette;
- il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature;
- le attività di conservazione e restauro di opere d'arte;
- i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Queste attività si aggiungono a quelle indicate precedentemente e precisamente:

- aziende manifatturiere;
- aziende edili;
- aziende del commercio all'ingrosso collegato alle precedenti attività.

La riapertura è condizionata all'adozione delle **misure di sicurezza** atte a ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle attività lavorative. I protocolli di sicurezza da attuare devono essere conformi ai modelli sottoscritti il 24 aprile 2020.

Il provvedimento produce i suoi effetti a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 04/05/2020 (Gazzetta Ufficiale 06/05/2020, n. 115)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.